

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1197 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica l'allegato XIV per quanto riguarda una voce relativa al Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, tutti localizzati nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermati nei giorni 8, 15 e 18 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nello stato del Colorado (Stati Uniti) e confermato il 9 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (7) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (8) Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (9) Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo nella provincia della Nuova Scozia (Canada), confermato il 1° febbraio 2022. Il Canada ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Canada ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
- (10) In aggiunta, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli: un focolaio in prossimità di Ross-on-Wye, Hereford e South Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 20 gennaio 2022; un focolaio in prossimità di Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 28 gennaio 2022; un focolaio in prossimità di Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 9 febbraio 2022; un focolaio in prossimità di Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 25 febbraio 2022; un focolaio in prossimità di Beith, North Ayrshire, Scozia (Regno Unito), confermato il 18 marzo 2022; e un focolaio in prossimità di Strichen, Aberdeenshire, Scozia (Regno Unito), confermato il 19 marzo 2022.
- (11) Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sui rispettivi territori.
- (12) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (13) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- (14) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/976 della Commissione (*) ha modificato l'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo la riga GB-2.125, relativa a una zona interessata con termine finale del 15 giugno 2022, alla voce relativa al Regno Unito in tale allegato XIV. Poiché è stato rilevato un errore, è opportuno rettificare di conseguenza la riga relativa a tale zona GB-2.125. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/976.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Nell'allegato XIV, parte 1, alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.125 con termine finale del 15.6.2022, è sostituita dalla seguente:

«GB-2.126	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		15.6.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		15.6.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		15.6.2022».	

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 25 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
 Ursula VON DER LEYEN

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/976 della Commissione, del 22 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 38).

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.1 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.1	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.2.2022	1.7.2022»;		

ii) nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.70 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.71 a CA-2.73:

«CA Canada	CA-2.71	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.6.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.6.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.6.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.6.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.6.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.6.2022	

		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.6.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.6.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.6.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.6.2022	
	CA-2.72	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		15.6.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		15.6.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		15.6.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		15.6.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		15.6.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		15.6.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		15.6.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		15.6.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		15.6.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		15.6.2022	
	CA-2.73	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		18.6.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		18.6.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		18.6.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		18.6.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		18.6.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		18.6.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		18.6.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		18.6.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		18.6.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		18.6.2022»;	

iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.91 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.91	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		20.1.2022	22.6.2022»;

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.95 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.95	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		28.1.2022	22.6.2022

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		28.1.2022	22.6.2022»;

v) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.97 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.97	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		9.2.2022	20.6.2022»;

vi) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.102 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.102	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		25.2.2022	30.6.2022»;

vii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.108 e GB-2.109 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.108	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		18.3.2022	20.6.2022

GB-2.109	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		19.3.2022	28.6.2022»;	

viii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.228 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.229:

«US Stati Uniti	US-2.229	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		9.6.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		9.6.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		9.6.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		9.6.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		9.6.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		9.6.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		9.6.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		9.6.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		9.6.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		9.6.2022»;		

b) la parte 2 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.70 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.71 a CA-2.73:

«Canada	CA-2.71	British Columbia - Latitude 49.06, Longitude -122.61 The municipalities involved are: 3 km PZ: Langley Township 10 km SZ: Murrayville, Aldergrove, Aberdeen, Bradner, West Abbotsford and Townline Hill
	CA-2.72	British Columbia - Latitude 49.15, Longitude -123.73 The municipalities involved are: 3 km PZ: Gabriola Island 10 km SZ: Gabriola, Valdes Island and Boat Harbour
	CA-2.73	British Columbia - Latitude 49.06, Longitude -122.61 The municipalities involved are: 3 km PZ: Langley Township 10 km SZ: Aberdeen, Aldergrove, Campbell Heights, Langley, Langley Township, Murrayville, and West Abbotsford»;

ii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.228 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.229:

«Stati Uniti	US-2.229	State of Colorado - Weld03 Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.4035962°W 40.2418374° N)»;
--------------	----------	---

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.1 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.2.2022	1.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.2.2022	1.7.2022»;

ii) nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.70 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.71 a CA-2.73:

«CA Canada	CA-2.71	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.6.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.6.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.6.2022	

CA-2.72	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		15.6.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		15.6.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		15.6.2022	
CA-2.73	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		18.6.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		18.6.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		18.6.2022»;	

iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.91 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.91	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		20.1.2022	22.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		20.1.2022	22.6.2022»;

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.95 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.95	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		28.1.2022	22.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		28.1.2022	22.6.2022»;

v) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.97 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.97	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		9.2.2022	20.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		9.2.2022	20.6.2022»;

vi) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.102 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.102	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		25.2.2022	30.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		25.2.2022	30.6.2022»;

vii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.108 e GB-2.109 sono sostituite dalle seguenti:

« GB Regno Unito	GB-2.108	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		18.3.2022	20.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		18.3.2022	20.6.2022
	GB-2.109	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		19.3.2022	28.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		19.3.2022	28.6.2022»;

viii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.228 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.229:

« US Stati Uniti	US-2.229	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		9.6.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		9.6.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		9.6.2022».	